## Prime considerazioni per l'applicazione del Condono Edilizio in zona sismica Legge Regionale n. 21 del 3 novembre 2004

## Condono Edilizio

1- ai sensi del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269 (normativa nazionale sul condono edilizio), art 32 comma 25. Le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47,si applicano anche per il nuovo condono, ovvero per gli abusi eseguiti entro il 31 marzo 2003.

## Restano pertanto valide le procedure già previste per il precedente condono edilizio:

- -Deposito di Certificato di idoneità sismica ai sensi dell'art. 35 L.47/85 (utilizzando il Mod RUED 5S, allegando la necessaria documentazione tecnica) se l'opera è conforme alla normativa sismica;
- -Deposito di progetto di adequamento sismico in caso contrario.

**NOTA** Il pagamento dell'Oblazione del Condono estingue anche i reati relativi alla Legge 64/74 e Legge 1086/71 (art. 38 Legge 47/85).

2- Tutti gli abusi, qualsiasi sia l'epoca di realizzazione, devono essere conformi (o devono essere adeguati) alla normativa sismica vigente al 9 novembre 2004 (anche se realizzati prima della classificazione sismica).

Questo si può dedurre dalla lettura combinata del comma 27 art 32 D.L. 269/03 (di cui si ribadisce la validità nell'art. 21 comma 1 L.R. 21/04) che recita:

"sono esclusi dal condono i seguenti immobili: ......omissis....

b) non sia possibile effettuare interventi per l'adeguamento antisismico, rispetto alle categorie previste per i comuni secondo quanto indicato dalla ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell 8 maggio 2003";

e dell'art. 23 comma 2 lettera d) della Legge Regionale 21/2004 che prescrive tra la documentazione necessaria da allegare alla domanda di condono entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda "la certificazione del rispetto della normativa antisismica vigente all'entrata in vigore della presente legge (9/11/2004) o della possibilità di eseguire opere di adeguamento antisismico".

## Permessi in sanatoria (art. 17 Legge Regionale 21/04 – ex art. 13 L.47/85)

1- Per i permessi a costruire rilasciati ai sensi dell'art. 17 della L.R.21/2004 si deve evidenziare il fatto che la sanatoria è possibile solo se l'abuso è conforme alla normativa sismica vigente sia al momento dell'abuso, sia al momento della presentazione della domanda di richiesta del Permesso in sanatoria.

Questo comporterà che per permessi relativi ad abusi richiesti dopo l'entrata in vigore di nuove normative e/o classificazioni sismiche (es. OPCM 3274) l'abuso dovrà essere conforme anche a questa nuova normativa.

Le autorizzazioni richieste dopo l'entrata in vigore delle nuove norme tecniche dovranno essere redatte nel rispetto del DM 14/1/2008

Ciò è previsto dall'art. 17 LR 21/04 comma 1:

"il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono

ottenere la sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda"

il concetto è ribadito al comma 6:

"Il titolo abilitativo a sanatoria è condizionato al rilascio delle autorizzazioni o assensi comunque denominati in materia di vincolo, geologico, idrogeologico, in materia igienico - sanitaria, nonché a quanto previsto dall'articolo 40 della I.r. 1/2004 (Deposito del Progetto ai sensi dell'art. 1 LR 25/82)e al comma 6 dell'articolo 23."

L'art. 40 della LR 1/2004 è stato abrogato dalla L.R. 5/2010 entrata in vigore il 3 giugno 2010. il deposito del progetto è stato sostituito dalla richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 8 in zona sismica di 1 e 2 categoria e, per i lavori da effettuare a seguito di accertamento di violazione alle norme antisismiche anche in 3 categoria.

Si precisa inoltre che l'art. 14 della Legge Regionale 5/2010 ha regolamentato la procedura di presentazione della Verifica tecnica e valutazione di sicurezza di edifici e infrastrutture esistenti prevedendo il deposito presso il Comune che ne trasmette copia alla Provincia.

Qualora a seguito della verifica tecnica o valutazione di sicurezza, sia necessario eseguire interventi, dovrà essere richiesta autorizzazione o effettuare deposito ai sensi degli artt. 8-9-10-11 L.R. 5/2010

- 2- La normativa Regionale non ha abolito gli art. 71-75 e 95-97 D.P.R. 380/01 che prevedono denuncia all'Autorità Giudiziaria degli abusi alla normativa per le opere in cemento armato e sismica, pertanto per gli abusi sanati con la procedura dell'art. 17 non si estinguono i reati penali previsti dalla Legge 64/74 e L.1086/71.
- 3- La L.R. 21/04, art. 16 prevede inoltre una ulteriore sanzione che dovrà essere applicata dalla Provincia:
- "Le violazioni delle norme in applicazione dell'articolo 40, comma 3 della Legge Regionale 1/2004 sono soggette anche alla sanzione pecuniaria da euro 1.000 a euro 2.000 applicata dalla provincia in rapporto all'entità della violazione."